

Esame delle novità introdotte dalla legge 10-12-2012 n. 219: “Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali” e dal Dlgs del 12-07-2013 n. 14:”Modifiche al codice civile in materia di filiazione”

(09-08-2013 Avv. Eleonora Appolloni)

“ Mai più figli divisi in categorie di serie A e di serie B. Da oggi esistono solo figli senza aggettivi. Finiscono i drammi umani che ci sono stati nel passato. Non esistono più aggettivi vicino alla parola figlio, ma figli e basta. E’ un fattore di civiltà.”. Con queste parole si è espresso il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel commentare l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Dlgs di revisione delle disposizioni in materia di filiazione.

Già con la Legge 10 dicembre 2012, n. 219, in vigore dal 10 gennaio 2013, il legislatore ha modificato le disposizioni del codice civile, le disposizioni per l’attuazione del codice civile e le disposizioni transitorie in materia di riconoscimento dei figli naturali, delegando il Governo a modificare le disposizioni in materia di filiazione, modificando, inoltre, la disposizione regolamentare di cui all’art. 35 D.P.R. n. 396/2000, relativo alla disposizione del nome.

In effetti, la legge n. 219/12, introduce rilevanti novità, non solamente perché *equipara i figli legittimi a quelli naturali* (a tal riguardo si ricorda il precedente intervento del legislatore con la legge n. 151/1975), bensì in quanto, finalmente, vengono introdotte rilevanti novità sul piano sostanziale, formale ed in parte procedurale, tra lo *status di figlio legittimo e di figlio naturale*.

Si rileva, quanto osservato dall’Unione Nazionale Camere Minorili in ordine allo schema di Dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12-07-2013, ” l’assenza di una riforma organica del diritto di famiglia, del mancato adeguamento del rito e della permanenza di importanti distinzioni nelle procedure di affidamento, che potrebbero dare luogo ad applicazioni diversificate nei diversi Uffici Giudiziari, con danno alla certezza del diritto”.

La riforma introdotta dalla L. 219/12, certamente costituisce un importante punto di partenza da cui si può, condividendo l’auspicio della UNCM, proseguire l’iter di approvazione della legislazione delegata, apportando ulteriori miglioramenti della normativa, in grado di equiparare, in particolare sotto l’aspetto processuale, le posizioni dei figli.

A tal proposito, lascia riflettere la valenza sostanziale, formale, ma anche di carattere psicologico, della eliminazione, dalle disposizioni di legge, del termine figlio *legittimo* e figlio *naturale* (art. 1 Dlgs 12 luglio 2013 n. 14: sono soppresse le parole “ legittimi o naturali”).

Si rileva, comunque, la permanenza delle denominazioni di *figli nati nel matrimonio* o di *figli nati fuori dal matrimonio*, quando si tratta di “disposizioni ad essi specificatamente relativi” (art.2 L.219/12).

Di rilievo anche la previsione di cui all’art. 104 Dl. n.14/12, in cui anche le parole “figli adulterini” vengono sostituite da “figli nati fuori dal matrimonio”.

La novità di percezione più immediata è sicuramente quella relativa alla introduzione del *principio dell’unicità dello status di figlio*, eliminando il concetto-base della distinzione tra figli: i figli sono tutti uguali, per il solo fatto di essere tali.

Ma ora vediamo, nello specifico, come la nuova normativa interviene a modificare alcuni articoli del Codice Civile e delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile medesimo.

Art. 74 Codice Civile: (il *vincolo di parentela*). Tale modifica prevede che il rapporto di parentela si instauri, sia con le persone che discendono da uno stesso stipite, nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia se avvenga al di fuori del matrimonio stesso; come nell’ulteriore ipotesi che si tratti di figlio minore adottivo.

Scompare dal Codice Civile la distinzione tra figli legittimi, figli naturali e legittimati.

L’art. 566 Codice Civile già prevedeva che i figli naturali fossero equiparati, in relazione alla *successione ereditaria*, ai figli nati in costanza di matrimonio, senza tuttavia veder riconosciuti gli stessi legami di parentela, sotto il profilo legale, con gli altri parenti.

Pertanto ove, ad esempio, si fosse verificato il decesso di entrambi i genitori, non sussistendo alcun vincolo di parentela sotto il profilo legale, vi era la possibilità che il minore venisse dato in adozione.

Ora, con la riforma, i minori nati al di fuori del matrimonio si vedono riconosciuti gli stessi rapporti di parentela dei figli nati in costanza di matrimonio. Il vincolo di parentela non sorge, invece, nel caso in cui l'adozione riguardi la persona maggiore di età.

Un'ulteriore modifica riguarda l'art. 537 Codice Civile, relativo alle *successioni*: prima della riforma, la legge prevedeva l'istituto della *commutazione*, ovvero l'ipotesi che vedeva, nel caso di eredità condivisa, la facoltà dei figli legittimi di corrispondere ai figli naturali, in relazione alla parte di eredità a loro spettante, una somma di denaro o beni immobili ereditari, escludendoli, di fatto, dalla comunione ereditaria vera e propria.

Ora, in virtù della "equiparazione dei figli", tale possibilità è stata eliminata.

L'art. 250 c.c. prevedeva che il *figlio naturale potesse essere riconosciuto* da entrambi i genitori o separatamente. Era, tuttavia, necessario il consenso del figlio ultrasedicenne. Ora, detto termine, è stato ridotto ad anni quattordici.

La normativa, come è noto, prevede anche che il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto (attualmente) quattordici anni, non possa avvenire senza il consenso del genitore che lo ha già riconosciuto (:consenso che non poteva essere rifiutato se il riconoscimento rispondeva all'interesse del minore).

Con la riforma, nel caso che uno dei due genitori rifiuti il consenso, l'altro può, ricorrere al giudice che fissa un termine per la notifica del ricorso al "genitore dissenziente" (: non è più necessario instaurare una vera e propria causa ordinaria).

Se non viene proposta opposizione entro il termine di giorni trenta dalla detta notifica, il giudice decide con sentenza che sostituisce il consenso mancante (pronunciandosi riguardo l'affidamento, il mantenimento, ai sensi del nuovo art. 315 bis c.c., e sul suo cognome, ai sensi dell'art. 262 c.c.).

Se, invece, viene proposta opposizione, il giudice assume le rituali informazioni, dispone l'audizione del minore (che abbia compiuto almeno dodici anni o anche meno se capace di discernimento), adottando i provvedimenti necessari ed urgenti (mantenimento, modalità di visita).

Si osserva inoltre, che con *le modalità di disciplina dell'ascolto del minore*, contenute nel nuovo art. 336 bis c.c., si stabilisce che il giudice possa autorizzare l'ascolto del minore alla presenza dei genitori, dei difensori delle parti, del curatore speciale, ove nominato e del Pubblico Ministero.

Tali modalità sono state, già in passato, oggetto di ampia riflessione (anche conflitto) da parte della magistratura e da parte dell'avvocatura.

A tal proposito, si sottolinea come il principio guida formulato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, per salvaguardare la figura del minore, adottato dallo Stato Italiano attraverso la legge 27 novembre 2012 ("Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"), promuova "*la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura del minore, comprese le tecniche di audizione rispettose della sensibilità del minore*".

Tale pensiero non può che essere condiviso da chi scrive.

Ancora, l'art. 315 Codice Civile, (delle persone e della famiglia; della potestà dei genitori e, come modificato con la legge in esame, dei diritti e doveri del figlio), stabilisce il principio dell'eguaglianza giuridica: tutti i figli hanno lo stesso status giuridico.

E' stata dunque eliminata la parte che prevedeva "*Doveri del figlio verso i genitori*".

Si rileva (ex art. 6 Dlgs. 12 luglio 2013 n. 14), la modifica dell'art. 165 del Codice Civile: la parola "potestà" viene sostituita con "*responsabilità genitoriale*".

Inoltre, con la modifica dell'art. 324 Codice Civile, si osserva l'abrogazione della parola "potestà" ovunque presente (art. 48, 49, 50, 51, 57, 58, 66, 93, 94, 95, 100 Dlgs. citato).

L'art. 315 bis (*Diritti e doveri del figlio*), introdotto ex novo con la riforma, prevede da un lato che il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni, dall'altro che il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Nelle questioni giudiziali inerenti il minore che abbia compiuto i dodici anni di età o anche meno, con adeguata capacità di discernimento, può essere sentito dal presidente del Tribunale e dal giudice.

Il figlio ha, d'altro canto, il dovere di rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia in forza delle proprie capacità e al proprio reddito finché convive con essa.

Una novità importante che va a modificare la competenza del Tribunale Ordinario e del Tribunale dei Minori, è quella prevista dall'art. 3 della nuova legge.

Tale articolo prevede i procedimenti che rimangono di competenza dei Tribunale dei Minori (: l'art. 3 della citata legge, modificando l'art. 38 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, stabilisce che “sono di competenza del Tribunale dei Minorenni, i provvedimenti di cui agli articolo 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma Codice Civile”; permane la competenza del Tribunale dei Minori “ per l'autorizzazione a contrarre matrimonio del minore ultra sedicenne e per i provvedimenti de potestate, a meno che non si ravvisi l'ipotesi di cui sopra, ossia sia pendente un giudizio di separazione o divorzio avanti il Tribunale Ordinario o un giudizio ex art. 316 c.c., al Tribunale Ordinario”).

Saranno di competenza del Tribunale Ordinario tutti i procedimenti relativi alle crisi di coppie di fatto con i figli. Ai sensi dell'art. 737 c.p.c., dovranno applicarsi nei detti casi le procedure in camera di consiglio.

E' di tutta evidenza che, se da un lato si da luogo ad uno snellimento dei procedimenti avanti il Tribunale dei Minori, dall'altro, attribuendo al Tribunale Ordinario tutti i giudizi relativi a questioni di affidamento (: assegnazione della casa, mantenimento economico, ecc. ecc.) relativi a coppie di fatto con figli, si giungerà ad un ulteriore ingolfamento dei procedimenti pendenti avanti l'A.G. ordinaria. Situazione già all'estremo pur senza l'ulteriore attribuzione di competenza di cui alla nuova disposizione di legge.

Si osserva, infine, l'introduzione dell'art. 37 bis, che precisa che “*i figli maggiorenni portatori di handicap grave, sono coloro i quali sono portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3 L. 5 febbraio 1992, n. 104*”.

L'esame della nuova normativa, senz'altro suggerisce nuovi spunti di riflessione, in quanto, pur trattandosi di un intervento legislativo complessivamente positivo, evidenzia, ad avviso di chi scrive, la necessità di ulteriori miglioramenti e modifiche, soprattutto con riguardo alla audizione del minore nell'ambito dei procedimenti giudiziali nonché sotto l'aspetto più strettamente processuale. Entrambi i temi saranno, dunque, senz'altro oggetto di futuri approfondimenti, anche all'esito della operatività effettiva della nuova normativa.
